

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1985

recante ottava modifica della decisione 85/163/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(85/436/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/322/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/321/CEE⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni;

considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale epizoozia, la Commissione ha adottato in particolare la decisione 85/163/CEE, del 6 febbraio 1985, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia⁽⁷⁾;

considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata in talune parti circoscritte del territorio italiano;

considerando che è necessario adeguare la portata delle misure restrittive in funzione dell'evoluzione della malattia e delle azioni intraprese dalle autorità italiane sul piano locale;

considerando che, a motivo del fatto che la malattia si è manifestata recentemente in regioni che in passato ne erano rimaste indenni, è necessario, per quanto concerne le misure restrittive in materia di scambi di carni, reintrodurre le province come unità geografica di base; che potrebbe essere possibile limitare le restrizioni al territorio dell'unità sanitaria locale, dopo un adeguato periodo, se non risulta che la malattia sia ulteriormente diffusa in una provincia in cui è rimasta fino ad ora localizzata a due mandrie aventi legami commerciali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU n. L 63 del 2. 2. 1985, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 85/163/CEE della Commissione è modificata come segue :

1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, la data del « 16 luglio 1985 » è sostituita dal « 6 settembre 1985 ».
2. Nell'articolo 2, paragrafo 3, la data del « 16 luglio 1985 » è sostituita dal « 6 settembre 1985 ».
3. Nell'articolo 3, paragrafo 3, la data del « 16 luglio 1985 » è sostituita dal « 6 settembre 1985 ».
4. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente deci-

sione tre giorni dopo la sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi :
 - province di Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Ferrara, Firenze, Foggia, Massa-Carrara, Napoli, Pistoia, Taranto, Trento, Salerno e Verona ;
 - qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° febbraio 1985.
 2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carne :
 - a) per le carni ottenute da animali macellati dopo il 3 settembre 1985 e per i prodotti a base di carne preparati con tali carni :
 - province di Firenze e Pistoia,
 - provincia di Verona ; se non si manifestano altri casi di afta epizootica in tale provincia, le restrizioni sono limitate al territorio dell'unità sanitaria locale n. 33 a partire dal 23 settembre 1985 ;
 - b) qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° giugno 1985.
-